

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3167

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 19 settembre 2002 (v. stampato Senato n. 1502)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E, *AD INTERIM*,  
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BERLUSCONI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

E CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(MARTINO)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 19 settembre 2002*

---

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 17.700 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**ED**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA**

**SULLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI NEL CAMPO DELLA  
COOPERAZIONE E DEI CONTATTI MILITARI**

**ACCORDO TRA IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA**

**SULLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI NEL CAMPO DELLA  
COOPERAZIONE E DEI CONTATTI MILITARI**

Il Governo della Repubblica Italiana il Governo della Repubblica di Lettonia (qui di seguito denominate, "le Parti"):

- desiderando rafforzare i rapporti reciproci secondo lo spirito e la lettera della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa, della Carta di Parigi, del Documento di Vienna del 1992 e di altri documenti dell'OSCE in materia,
- allo scopo di portare avanti la cooperazione in atto nell'ambito del Consiglio di Cooperazione del Nord Atlantico,
- desiderando partecipare all'instaurazione della democrazia, della pace e dell'unità basata su di un meccanismo di cooperazione in tutto il Continente Europeo,
- riconoscendo che questo accrescerà la sicurezza tra gli Stati europei e quindi la sicurezza di tutta l'Europa,
- riconoscendo che l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e' il pilastro della stabilità e della sicurezza,
- volendo rafforzare la cooperazione pacifica e la stabilità in Europa,
- desiderando integrare e potenziare la cooperazione intrapresa nell'ambito della Partnership for Peace,
- esprimendo il desiderio di promuovere la fiducia reciproca tramite la cooperazione dei Ministeri della Difesa di entrambi i Paesi e delle loro Forze Armate,

hanno convenuto quanto segue:

### Articolo 1

1. Il presente Accordo istituisce, nel rispetto delle legislazioni vigenti sul territorio di ciascuna Parte ed in conformità con gli obblighi da esse assunti a livello internazionale, la seguente struttura di cooperazione militare tra le Parti e le loro Forze Armate:

- ~~aspetti organizzativi e procedurali delle attività dei Ministeri della Difesa e delle Forze Armate intese a sviluppare delle forze armate controllate in modo democratico, responsabili e gestite con efficienza,~~
- un dialogo bilaterale e uno scambio d'idee nel settore della difesa, dei suoi principi, della sicurezza, del controllo degli armamenti, dell'industria per la difesa e della politica degli approvvigionamenti,
- scambi di idee nel campo della cooperazione tra i settori della formazione, amministrazione e gestione del personale militare,

le Parti possono stabilire altri settori di cooperazione di comune accordo.

2. Le questioni dettagliate relative alla cooperazione nei settori specificati nel paragrafo 1 del presente articolo possono essere definite esattamente dalle Parti sotto forma di protocolli aggiuntivi del presente Accordo.

3. La cooperazione può aver luogo sotto forma di scambi di personale o di informazioni.

### Articolo 2

Il piano annuale di cooperazione per il prossimo anno sarà approntato entro il 15 novembre dell'anno in corso sulla base del presente Accordo.

Il piano annuale di cooperazione sarà elaborato in base ad una proposta presentata in precedenza dalle Parti.

Un Memorandum d'Intesa dettagliato che riguardi tra l'altro le condizioni di residenza temporanea, assicurative e di giurisdizione, sarà completato in base ad un principio di reciprocità prima della partecipazione ai corsi organizzati da una delle Parti.

### Articolo 3

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti saranno tenute a rispettare la legislazione del Paese ospitante.

Il Paese ospitante si asterrà dall'imporre al personale in visita punizioni, misure disciplinari ed altre sanzioni o misure previste dalla legislazione penale militare del Paese ospitante.

### Articolo 4

Il Paese che invia il personale sostiene le spese di viaggio di andata e ritorno nonché le spese di missione e di assicurazione.

Il Paese ospitante sostiene le spese di viaggio all'interno del Paese, di vitto e di alloggio, se possibile nelle installazioni militari.

Se necessario il Paese ospitante fornisce l'assistenza sanitaria, compreso l'eventuale ricovero in un ospedale militare ai membri della delegazione in visita, limitatamente al pronto soccorso.

### Articolo 5

Lo scambio d'informazioni connesso con l'attuazione del presente Accordo avverrà per via diplomatica, per esempio tramite gli Addetti militari dei due Paesi.

### Articolo 6

Le Parti garantiscono la protezione delle informazioni ottenute nel corso della cooperazione prevista dal presente Accordo. Nessuna delle Parti fornirà tali informazioni senza il consenso scritto dell'altra Parte a coloro che non siano Parti del presente Accordo. Un Accordo separato definirà i particolari dello scambio d'informazioni.

### Articolo 7

Il presente Accordo non tratta questioni che esulano dalle competenze delle Parti.

**Articolo 8**

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolverle per mezzo di trattative bilaterali e, se necessario, per le vie ufficiali.

**Articolo 9**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.


Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Esso può essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualunque momento; in tal caso esso cesserà di avere effetto sei mesi dopo la data di consegna all'altra Parte della notifica scritta della sua cessazione.

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto delle Parti e le relative modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità per esso previste.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Riga il 20 febbraio 1998 in due originali nelle lingue Italiana, Inglese e Lettone, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, il testo inglese farà fede

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo della  
Repubblica di Lettonia







**AGREEMENT**

**between**

**THE GOVERNMENT  
OF THE ITALIAN REPUBLIC**

**and**

**THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF LATVIA**

**on the development of relations in the fields of  
military co-operation and contacts**

**AGREEMENT**  
**between**  
**THE GOVERNMENT**  
**OF THE ITALIAN REPUBLIC**  
**and**  
**THE GOVERNMENT**  
**OF THE REPUBLIC OF LATVIA**

**on the development of relations in the fields of  
military co-operation and contacts**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia (hereinafter referred to as "the Parties"):

- guided by the wish to strengthen mutual relations between their Ministries of Defence in the letter and spirit of the Charter of the UN and the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, the Paris Charter and the Vienna Document 1992 and other relevant OSCE documents,
- in fulfilment of the co-operation taking place within the framework of the North Atlantic Co-operation Council,
- striving to participate in the building of democracy, peace and unity by use of mechanism of co-operation on the whole European Continent,
- recognising that it will enhance security between European States and thus the security of Europe as a whole,
- recognising the North Atlantic Treaty Organisation as a pillar of stability and security,
- aiming at a strengthening of peaceful co-operation and stability in Europe,
- desiring to complement and reinforce co-operation undertaken within the framework of the Partnership for Peace,
- expressing the wish to develop mutual trust through the co-operation of the ministries of Defence of both Countries and their Armed Forces,

have agreed as follows:

### Article 1

1. This Agreement, in compliance with the laws applicable on the territory of each Party and their respective international obligations, establishes the framework for military co-operation between the Parties and their Armed Forces as follows:

- organisational and procedural aspect of activities of Defence Ministries and Armed Forces in the process of developing democratically controlled, responsible and affectively managed armed forces,
- bilateral dialogue and exchange of ideas in the field of defence, defence concepts, security, arms control, defence industries and procurement policy,
- exchanges of ideas in the field of co-operation between military education, administration and management of personnel,

the Parties can determine other fields of co-operation by mutual consensus.

2. Detailed issues of co-operation in the fields specified in paragraph 1 of this article can be defined accurately by the Parties in the form of additional protocols to this Agreement.
3. The co-operation may take place either through the exchange of personnel or by the exchange of information.

### Article 2

The annual plan of co-operation for the next year will be worked out by 15 November of the current year based on this Agreement.

The annual plan of co-operation will be elaborated based on earlier proposal submitted by the Parties.

Detailed Memorandum of Understanding concerning i.a. the conditions for temporary residence, jurisdiction and insurance are completed, under the reciprocity principle, prior to participation in courses arranged by either of the Parties.

### Article 3

For the purpose of implementation of this Agreement the Parties shall be under an obligation to follow the legislation of the host Country,

the host Country shall refrain from submitting personnel from the visiting Country to penalties, disciplinary measures, other sanctions or measures according to the military criminal legislation of the host Country.

#### Article 4

The sending Country covers the travel expenses to and from host Country, as well as the travel allowances and the cost of insurance,

the host Country covers the travel expenses within its own territory, accomodation and meals, if available in military facilities,

if required the host Country provides medical and health care as well as any necessary hospitalisation in a military hospital to members of the visiting delegation related to first aid only.

#### Article 5

The exchange of information connected with the implementation of this Agreement will be conducted through diplomatic channels, for instance by the military Attacchès of both Countries.

#### Article 6

The Parties guarantee the protection of information obtained cooperating in the framework of this Agreement. The Parties will not furnish such information without a written consense of the other Party to those who are not Parties to this Agreement. A separate Agreement will specify the details of the exchange of information.

#### Article 7

This Agreement does not touch upon questions beyond the competencies of the Parties.

#### Article 8

Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall consult to solve the matter by bilateral negotiations and, if necessary, through of the official channels.

**Article 9**

This Agreement shall come into effect upon the date of the reception of the second of the two notifications by which the Parties have informed each other of the fulfillment of their respective domestic procedures.


This Agreement is established for unlimited time. It may be terminated by each Party at any time; in such case it will lose its validity after six months from the date of delivery of the written notification of its termination to the other Party.

This Agreement may be amended by written arrangement between the Parties and the relevant amendments will come into force following the same procedures as those contained therein.


In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorised by the respective Authorities, have signed this Agreement.

Done in Riga on the 20<sup>th</sup> February 1998, in two originals Italian, English and Latvian languages, both copies being equally authentic. In case of dispute as to its interpretation, the English version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF LATVIA







€ 0,26



\*14PDL0032270\*